

# **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,  
AUSILI FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A  
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI.**

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessioni di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sono escluse dalla presente normativa gli interventi rientranti nell'ambito dell'Assistenza Sociale, disciplinati dal Regolamento per il Servizio di Assistenza Sociale per gli adulti.

Sono altresì esclusi le provvidenze rivolte a particolari categorie di utenti, disciplinati dalle rispettive leggi di finanziamento, quali ad esempio gli interventi destinati a portatori di handicap, ai minori in situazione di disagio, ecc.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

- a) Per "concessione di sovvenzioni"; si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, etc... aventi rilevanti entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi culturali, sportivi, ect...;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari"; si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
- d) per "attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere" si intende oltre che la concessione di vantaggi economici diretti, esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

## ART. 3 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI COMUNALI

Concorrere per agevolare attività ed iniziative di carattere culturale, sociale o servizi di interesse pubblico senza fini di lucro, favorire gli scopi d'istituto di enti e associazioni che operano nei vari campi di attività nell'interesse della popolazione locale e del territorio, nel rispetto della peculiarità e delle pluralità di espressioni, che vanno ad arricchire la realtà sociale del Comune. Alle varie organizzazioni è necessario che venga riconosciuta una certa rilevanza ed interesse sociale.

## ART. 4 - DESTINATARI

Sono beneficiari degli interventi, persone, enti aventi personalità giuridica, associazioni e comitati dotati di Statuto. Le organizzazioni beneficiarie debbono avere sede legale e operativa nel Comune di Codroipo ed operare prevalentemente in favore della popolazione locale.

E' possibile la concessione di sovvenzioni anche ad organizzazioni non aventi sede nel Comune a condizione che esse abbiano carattere sovracomunale e nell'ambito delle loro attività interessino pure il Comune di Codroipo.

## ART. 5 - NATURA DEGLI INTERVENTI

Le sovvenzioni comunali sono dirette e indirette e, ad ogni effetto, l'Amministrazione comunale terrà conto di entrambe. Sono sovvenzioni dirette: la corresponsione di somme di denaro o in titoli o di altri generi fruibili.

Sono indirette: le riduzioni o abbuoni di locazioni di locali, il pagamento di utenze, nonché ogni onere gravante nel titolo primo delle spese il cui beneficio totale, parziale, esclusivo o in comune con altre organizzazioni, sia direttamente assunto a carico del Comune.

## ART. 6 - ALBO DEI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 22 della L.30/12/91 n.412 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica come da modello allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Nell'albo vengono iscritte le erogazioni disposte dall'Amministrazione Comunale, comprese quelle relative all'assistenza e sicurezza sociale, disciplinate da diverso regolamento.

L'Albo è messo a disposizione del pubblico per essere consultato presso l'Ufficio Contabilità del Comune. Dell'avvenuto deposito, da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio per giorni 30 (trenta).

## ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE

Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze ai sensi dell'art. 12 L.241/90, l'Amministrazione Comunale terrà in particolare considerazione i seguenti criteri:

- 1) la congruenza del programma di attività o delle singole attività proposte con i programmi dell'Amministrazione;
- 2) il costo dell'iniziativa, in rapporto con la sua possibilità di autofinanziamento, la sua efficacia, la finalità che essa persegue e il possibile coinvolgimento della popolazione;
- 3) esclusione di pendenze penali o altri provvedimenti legali o amministrativi a carico dei soggetti richiedenti o loro rappresentanti legali.
- 4) la regolarità delle domande e della documentazione presentata;
- 5) le eventuali attività non rispondenti alle condizioni relative al punto 1) verranno prese in considerazione qualora il loro valore, adeguatamente documentato, appaia meritevole di considerazione e sostegno.

La commisurazione degli interventi saranno definiti dalla Giunta su proposta dell'Assessore competente.

## ART. 8 - SANZIONI DI NATURA ECONOMICA

I beneficiari che traggono vantaggio improprio in base a risultanze di documenti non veri e/o alterati, ovvero documentino i rendiconti con atti parimenti non veri e/o alterati, decadono dal beneficio e sono obbligati alla restituzione della sovvenzione maggiorata degli interessi bancari vigenti.

## ART. 9 - SOVVENZIONE DA PARTE DI TERZI

Qualora l'Amministrazione comunale, sia chiamata da Enti e/o Istituti ad indicare enti e/o associazioni e/o persone fisiche, destinatarie di sovvenzioni che non passano attraverso il bilancio comunale, segnalerà solo beneficiari di cui al precedente art. 4.

Le sovvenzioni così ottenute potranno andare a ridurre o sostituire quelle dirette comunali.

#### ART. 10 - AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni è discrezionale per l'Amministrazione Comunale, in quanto tali forme di erogazione dipendono esclusivamente da criteri di priorità politico-programmatica e devono tener conto delle disponibilità complessive di bilancio.

L'ammontare complessivo delle sovvenzioni o contributi da concedere verrà determinato annualmente nel bilancio di previsione in maniera che risulti preventivamente noto.

#### ART. 11 - ORGANO COMPETENTE

La Giunta Comunale è competente per tutte le incombenze previste dal presente Regolamento.

#### ART. 12 - DOMANDE

Le domande devono essere dirette al Sindaco, e sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno indicare dettagliatamente come s'intende impiegare la sovvenzione ed essere corredate da:

- 1) Codice fiscale o partita I.V.A. (solo la prima volta);
- 2) elenco delle cariche sociali;
- 3) bilancio consuntivo approvato dell'ultimo esercizio;
- 4) bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- 5) relazione del programma di attività dell'esercizio corrente;

Per i seguenti beneficiari:

- a) le Associazioni di categoria a cui aderisce il Comune (A.N.C.I., A.L.C.C.E., A.N.U.S.C.A., A.I.C.C.R.E., ect...);
  - b) enti e associazioni di ampiezza nazionale a cui il Comune aderisce o che il Comune intende finanziare;
  - c) le scuole statali e non statali, associazioni dei genitori di utenti enti e strutture scolastiche, gli enti religiosi, le associazioni pro-loco,
- è sufficiente allegare alla domanda la documentazione relativa al punto 1) e una relazione sull'attività per cui viene chiesta la provvidenza.

#### ART. 13 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- le leggi regionali;

- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### ART. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico.

#### ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

=====

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 82 DEL  
27.10.1992 RAVVISATA LEGITTIMA DAL COMITATO PROVINCIALE DI CONTROLLO  
NELLA SEDUTA DEL 4 GENNAIO 1993 N. 39365 DI PROT. AVUTO RIGUARDO ED  
INTENZIONI ALLE RETTIFICHE EFFETTUATE CON DELIBERA COMMISSARIO  
PREFETTIZIO N. 285 DEL 19.12.1992 "CONTRODEDUZIONI" RAVVISATA LEGITTIMA  
DAL COMITATO PROVINCIALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 4 GENNAIO 1993  
N. 41014 DI PROT.

=====